DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 127/2003

del 26 settembre 2003

che modifica l'allegato XX (ambiente) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato XX dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 93/2003 dell'11 luglio 2003 ([1]).

(2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2003/121/CE della Commissione, dell'11 febbraio 2003, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica agli aspirapolvere ([2]),

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato XX è modificato come segue:

Dopo il punto 2ev (decisione 2002/272/CE della Commissione), è inserito il testo seguente:

«2ew. **32003 D 0121**: Decisione 2003/121/CE della Commissione, dell'11 febbraio 2003, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica agli aspirapolvere (GU L 47 del 21.2.2003, pag. 56).»

Articolo 2

I testi della decisione 2003/121/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 27 settembre 2003, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*).

([1]) GU L 272 del 23.10.2003, pag. 29.
([2]) GU L 47 del 21.2.2003, pag. 56.
(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2003.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

S. A. S. PRINZ NIKOLAUS von LIECHTENSTEIN